

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, BOZZELLO VEROLE, TRIGLIA, VITALE Antonio, PACINI, FIMOIGNARI, LAPENTA, PALA, DELLA PORTA, DAL FALCO, FERRARA Nicola, D'AGOSTINI, AMADEO, BAUSI, COLELLA, D'AMELIO, DEL NERO e DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Contributo annuo a favore dell'Istituto Italia-Spagna per la cooperazione politica, economica, culturale e sociale tra i due Paesi

ONOREVOLI SENATORI. — Il 5 febbraio 1981 duecentodieci deputati e senatori in carica nel nostro Parlamento, rappresentanti tutti i gruppi operanti nell'arco costituzionale, hanno costituito l'Istituto Italia-Spagna che ha scopi di cooperazione politica, economica, culturale e sociale per lo sviluppo multilaterale dei due Paesi.

Trattasi di un organismo che travalica i confini consueti e congeniali ad una associazione di amicizia, per rappresentare innanzitutto una formula nuova di raccordo tra parlamentari, che reperiscono ideali comuni nella difesa delle libertà democratiche, conquistate dopo lotte e travagli, condotti e sofferti per anni.

Pressochè altrettanti deputati e senatori spagnoli, di tutti i partiti rappresentati nel Congresso e nel Senato, hanno già costituito a Madrid pari organismo, in identica pro-

spettiva di azione e verso paritetici scopi da conseguire: confluenza di idee e di metodi, che deve considerarsi ampiamente positiva e foriera di sviluppi quanto mai suggestivi, in ogni obiettivo, settore o visuale, nei quali possa utilmente attuarsi, oggi, una collaborazione reciproca tra Italia e Spagna.

Quanto il cooperare politicamente tra i due Paesi sia utile e previdente, è ben intuitivo; quando l'accesso della Spagna nella Comunità economica europea, che si verificò, dopo la Grecia, unitamente a quello del Portogallo, potrebbe consentirci di realizzare una disegno di così consistente portata storico-politica, che può essere identificato nello spostare più a sud, in area mediterranea, quel polo direttivo della Comunità che, sino ad oggi, è sempre stato, ed è, ancorato nel centro Europa, e che vede quindi inevitabilmente defilati i Paesi che gravitano invece nella zona anzidetta.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una politica europea comune tra Italia e Spagna postula, però, le necessità di risolvere numerosi e delicati problemi, primi tra i quali quelli che interessano i settori competitivi; dal che la necessità di incontrarci, al più presto e periodicamente, con i colleghi spagnoli per reperire le soluzioni più adeguate in ogni opportunità.

In questi neo eletti deputati e senatori spagnoli è vivissimo l'interesse ad ogni incontro con noi, già manifestato con sincera determinazione, nella poliedricità delle esigenze di ricostruzione politica e soprattutto legislativa del Paese, che sono oggi loro gravoso compito, per assolvere il quale l'esperienza italiana può rappresentare una componente attiva, quanto mai utile e determinante.

Le finalità che l'Istituto Italia-Spagna persegue sono indicate nell'articolo 2 dello statuto, che così le definisce:

a) studio teoretico, metodologico ed attuativo dei problemi attinenti e conseguenti all'adesione della Spagna alla Comunità economica europea;

b) prestazione di consulenza tecnica e di assistenza operativa ad enti, organismi, settori e categorie, italiani e spagnoli, che abbiano attività o prospettive congiunte nelle zone d'influenza dei Paesi della CEE e dell'EFTA, e dall'Europa in quelle dei Paesi latino-americani, arabi e africani;

c) svolgimento di ogni congeniale e valida azione di promozione, tutela e coordinamento, allo scopo precipuo di difendere e sempre più incrementare, in Europa e ovunque, iniziative comuni di cooperazione ed interessi congiunti di collaborazione.

Ulteriori compiti dell'Istituto consistono:

d) nella prestazione di servizi di informazione — politica, legislativa, economica, finanziaria, scientifica, culturale, tecnologica e sociale — concernenti l'Italia e la Spagna, che siano utili a favorire intraprese reciproche, singole o collegate;

e) nella predisposizione, su richiesta di enti ed amministrazioni pubbliche e private,

e di aziende od operatori — italiani e spagnoli — di indagini, ricerche ed inchieste generali e particolari, di documentazioni su qualsiasi tema o materia, di programmazioni elaborative e di progettazioni esecutive inerenti alla realizzazione di iniziative o attività che contribuiscono all'incentivazione dei rapporti tra Italia e Spagna;

f) nell'organizzazione di riunioni specifiche e di incontri periodici tra parlamentari, tecnici e rappresentanti di ogni settore e categoria — italiani e spagnoli — per l'interscambio di competenze ed esperienze, per l'apertura a dialoghi e confronti, e per la comparazione di tesi e strutture, al fine di un'adeguata impostazione e valida soluzione dei problemi correlativi e connessi alla più efficace ed efficiente cooperazione e collaborazione tra Italia e Spagna.

Le attività ed i compiti che l'Istituto è chiamato a realizzare indicano con evidenza la sua natura funzionale pratica; ove lo stesso si presenta come strumento agibile ed agente, senza sovrastrutture nè carichi burocratici, specificatamente destinato ad organizzare soprattutto quel raccordo settoriale ed intercategoriale tra Italia e Spagna che è l'obiettivo primario che il disegno di legge persegue.

E la novità fondamentale della formula consiste nell'aver costituito un Istituto, su due sezioni, con sede l'una in Italia e l'altra in Spagna, con struttura totalmente aperta, alle quali aderiscono cittadini dei due Paesi, secondo residenza e non in base alla nazionalità, che insieme intendano operare per la cooperazione tra i due Paesi; sezioni che si collegano in un superiore organo comune: il consiglio generale dell'Istituto, che si riunisce una volta l'anno, alternativamente in Spagna e in Italia, per definire le direttive generali del programma.

Appare logico che siano stati i parlamentari ad aderire per primi all'Istituto, ove la componente politica è conseguenzialmente determinante alla impostazione dei problemi connessi, che hanno specifica natura politica, e a questo livello devono essere risolti. Successivamente l'Istituto — organismo libero e democratico — si aprirà a

chiunque intenda farne parte: dall'ente pubblico all'azienda privata, e soprattutto al singolo — imprenditore, funzionario, professionista, sindacalista, giornalista, studente e lavoratore, italiano o spagnolo — che intenda conoscere e soprattutto confrontarsi con il suo pari spagnolo, per poi, se possibile, con lui collaborare e divenire entrambi cooperatori in un'azione comune, che può avere ampi fini, suggestivi in ogni tema e positivi in ogni traguardo.

Si punta, dunque, sull'« incontro »; il che significa: informazione, conoscenza, collaborazione, cooperazione, tutti obiettivi vincenti ed essenziali nell'attuale momento politico, economico, culturale e sociale. E ciò si intende realizzare in ambito settoriale e categoriale; in questo, e solo in questo, volendosi circoscrivere l'attività di questo Istituto, che rappresenta, pertanto, una diversa e senz'altro più attiva e più funzionale soluzione a confronto delle tante ormai obsolete associazioni di amicizia esistenti tra Paesi.

L'Istituto Italia-Spagna, così concepito, deve congruamente conferirsi una propria autonomia operativa, non potendosi lo stesso inquadrate nell'Unione interparlamentare, che ha altri scopi e nella quale non può preferenziarsi il rapporto tra due singoli Paesi. Ed è incontrovertibile che lo stesso non potrà operare se non verranno reperite le fonti adeguate ad una sua sufficiente impostazione economico-finanziaria. Pregiudiziale, infatti, è la possibilità di definire un bilancio annuale che consenta di provvedere alle spese di attuazione del programma; e, da quanto esposto, appare ben fondata la tesi che l'Istituto riceva fondi in modo chiaro e comunque non condizionante sulle attività che deve svolgere.

Queste le evidenti e limpide premesse, con le quali sottoponiamo ai colleghi il presente disegno di legge, che risolve, in misura consistente ma non elevata, i problemi della copertura degli inevitabili carichi che deriveranno dalla operatività dell'Istituto.

Conforta, nella richiesta, l'approvazione, più volte intercorsa da parte del Senato e della Camera, nei confronti di disegni di legge che avevano scopi consimili: quelli di provvedere al finanziamento di istituti costituiti ed agenti in queste attività di raccordo a livello internazionale, che rappresentano insieme utile lievito e valido sostegno alla politica estera del nostro Paese.

Confidiamo, inoltre, in un sollecito esame del disegno di legge, affinché sia al più presto garantita la erogazione dei fondi che consentiranno di non ritardare l'attuazione del programma dell'Istituto, qui — si ritiene — ampiamente individuato nei suoi scopi immediati; mentre rimane fine immediato — consapevole ed illuminante — quello di offrire con questo strumento un aiuto consistente e funzionale ai nuovi colleghi spagnoli, che si accingono al difficile compito della ricostruzione politica e legislativa del loro Paese, espressione delle finalmente raggiunte libertà democratiche del popolo spagnolo, cui auguriamo ogni prosperità e fortuna.

E mai come oggi dopo il recente — assurdo e vile, grave e deprecabile, avvilito e preoccupante — attentato a danno dei colleghi parlamentari spagnoli, è nostro dovere essere loro vicini, ed offrire un contributo, il più valido possibile, ed una presenza, attiva e determinante, per il superamento di un così difficile momento politico, economico, culturale e sociale, quale attualmente la Spagna attraversa.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto Italia-Spagna per la cooperazione politica, economica, culturale e sociale tra i due Paesi, con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 350.000.000 per il quadriennio 1981-1984.

Art. 2.

L'Istituto Italia-Spagna presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere, entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento, con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 350.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.